

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2/2019 DEL 3/12/2019

Oggi 3 dicembre 2019 alle ore 19,00, presso i locali parrocchiali della chiesa S. Maria della Pietà di Giardina Gallotti, si riunisce il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente Calogero Farruggia, con invio MS, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione nuovo statuto tipo assembleare;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti Calogero Farruggia (Presidente), Gerlando Contino (Vice) Elena Maria Nocera (Segretario), Navarra Salvatore, Taormina Francesco.

Il Presidente, avendo accertata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti, dichiara valida la seduta.

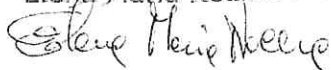
Si passa al 1° punto all'o.d.g., il Presidente informa che a seguito nuove disposizioni del terzo settore sul volontariato, la ns. Consociazione Nazionale ha emendato e pubblicato il nuovo statuto dei Gruppi Fratres.

Si passa al 2° punto all'o.d.g., il Presidente consegna copia del nuovo statuto dei gruppi per la lettura, successivamente non essendoci interventi, pone ai voti lo statuto che viene approvato all'unanimità con alzata di mano.

Si passa al terzo punto, non essendoci interventi dei Componenti del Consiglio Direttivo, alle ore 20,30 il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

Elena Maria Nocera



IL PRESIDENTE

igla



Registrato
ad Agrigento
al N. 2248
Serie 3
il 05-12-2019
verante E. F. BENTÉ



Il Funzionario delegato (*)
Margherita Infantino
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonina Lilla Maria Galluzzo



Approvato con verbale
Consiglio direttivo del
3/12/2019

**STATUTO TIPO
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
DI LIVELLO SUB-REGIONALE
DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE
FRATRES DELLE MISERICORDIE D'ITALIA ODV**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

ARTICOLO 1 - ORIGINE

1. È costituita l'Associazione denominata "Fratres Territoriale. Francesco Sammartino ODV" con sede nel Comune di AGRIGENTO, via Messina n. 3, diocesi di AGRIGENTO (di seguito per brevità semplicemente "Associazione").
2. L'Associazione è parte del Movimento Fratres e ne riconosce e ne applica i principi, le finalità e i valori fondativi aderendo alla "Consociazione Nazionale dei Gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia ODV", operando in armonia con le linee programmatiche della stessa e chiedendo il riconoscimento quale sua articolazione territoriale di livello sub-regionale.
3. L'Associazione per costituirsi ed utilizzare la denominazione "FRATRES", dovrà procedere alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede il riconoscimento di cui al comma precedente.
4. Per effetto del riconoscimento da parte della Consociazione Nazionale, l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres. L'Associazione, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi del Codice del terzo settore.
5. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione Nazionale.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Associazione è composta da Gruppi "Fratres" donatori di sangue, di organi e di sangue midollare ad essa aderenti.
2. Possono entrare a far parte dell'Associazione, previo accoglimento dell'istanza di ammissione, i Gruppi Fratres affiliati alla Consociazione Nazionale aventi sede nel territorio di riferimento.
3. Il consiglio territoriale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al Gruppo richiedente e, per conoscenza, alla Consociazione Nazionale e annotata, a cura del consiglio territoriale, nel libro dei soci.
4. Il consiglio territoriale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al Gruppo richiedente.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Gruppo richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea territoriale, che delibera in via definitiva, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

6. L'Associazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte degli associati.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE, DURATA E SEDE

1. L'Associazione è organizzazione di volontariato (OdV) ai sensi del Codice del terzo settore, avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata sui principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla carità cristiana.
2. L'Associazione ha durata illimitata e persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dall'azione volontaria delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione ha strutture ed organizzazione democratiche; le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati.
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge e necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate.
5. L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 4 - NATURA GIURIDICA

1. L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 18 e 38, ultimo comma, della Costituzione, dell'articolo 12 del Codice civile ed è organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del terzo settore.

ARTICOLO 5 – STEMMMA E GONFALONE

1. Lo stemma dell'Associazione ha carattere nazionale ed è comune a tutti i Gruppi Fratres ed articolazioni regionali e territoriali operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelati a norma di legge unitamente alla denominazione "FRATRES".
2. Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale l'Associazione potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.
3. Il gonfalone dell'Associazione è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.
4. L'uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l'Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.

ARTICOLO 6 - FINALITÀ

1. Costituisce scopo primario dell'Associazione la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del sangue, nonché la promozione di iniziative funzionali a propagandare l'alto valore sociale della donazione degli organi e del sangue midollare sul territorio di riferimento.



i
z
f
c
g
c
h



2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, l'Associazione, nel proprio territorio di riferimento:

- persegue la promozione integrale dell'uomo, ispirandosi alla concezione cristiana della vita;
- promuove lo sviluppo di una cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti nonché della cultura della solidarietà sociale e della fraternità, che ne costituisce il necessario fondamento;
- sostiene la donazione volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica;
- opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
- concorre, nell'ambito delle norme che disciplinano le attività trasfusionali, al raggiungimento dell'autosufficienza in campo territoriale per il soddisfacimento del bisogno di sangue intero, di emocomponenti e di emoderivati;
- favorisce, con idonee iniziative, l'incremento della presenza dei Gruppi su tutto il territorio di riferimento in accordo con la Consociazione Nazionale;
- sviluppa un'azione permanente a tutti i livelli della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione dell'educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed alla logica del Vangelo;
- tiene opportuni collegamenti con le altre associazioni di donatori di pari livello e con le Istituzioni del territorio di riferimento, al fine di coordinare le iniziative di raccolta del sangue, di migliorare le attività delle strutture trasfusionali pubbliche e di proporre novità normative ed organizzative agli enti preposti;
- segue il progresso e l'aggiornamento scientifico nel campo trasfusionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e favorendo il buon uso del sangue;
- diffonde a livello territoriale anche la donazione degli organi e del sangue midollare, affinché ciascuno si senta concretamente disponibile verso i propri fratelli.

3. Pertanto ai sensi di quanto contenuto nel Codice del terzo settore in tema di attività di interesse generale l'Associazione svolge sul territorio di riferimento le seguenti attività:

- a) prestazioni sanitarie connesse alla donazione e alla raccolta del sangue e dei suoi componenti anche attraverso la gestione di strutture sanitarie a ciò destinate;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa dirette a sviluppare la cultura del dono e dell'azione volontaria anche attraverso specifiche modalità organizzative dirette a realizzare formazione e/o aggiornamento professionale degli operatori del sistema organizzato per la donazione e raccolta del sangue;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale connessa alle finalità associative generali;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso per i propri associati e i loro aderenti;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei donatori anche ai fini della promozione delle pari opportunità;
- g) promozione della legalità anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) collaborazione con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale.

4. L'Associazione può esercitare, inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti dalla Legge. L'individuazione di tali attività è operata dal consiglio territoriale secondo le indicazioni assembleari.

ART. 7 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

1. In relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita associativa e a quella dei singoli associati, l'Associazione - anche attraverso il suo assistente spirituale - mantiene rapporti sostanziali e di riferimento con l'autorità ecclesiastica e con l'assistente spirituale nazionale Fratres, nonché con il rispettivo di livello regionale, se presente.

ART. 8 - PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative dei Gruppi nella misura deliberata annualmente dall'assemblea coerentemente con gli indirizzi assunti dalla Consociazione Nazionale; dai contributi di enti, associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti e donazioni; dalle altre entrate derivanti da attività diverse di cui al quarto comma dell'art. 6.

2. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie dirette al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate dell'Associazione, che sono amministrativamente distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:

- a) contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o regionali e/o territoriali, nonché entrate derivanti da rapporti convenzionali;
- b) contributi di enti, istituzioni, sodalizi e benefattori;
- c) proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- d) contributi di privati, lasciti e donazioni;
- e) eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- f) raccolte fondi;
- g) altre entrate da attività diverse.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E LIBRI ASSOCIATIVI

- 1. L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 31 marzo di ogni anno si delibera in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

3. L'Associazione provvede alla redazione del bilancio sociale se rientrante nei parametri previsti dal Codice del terzo settore. L'assemblea può deliberare la redazione del bilancio sociale anche in caso di non raggiungimento di tali limiti.

4. I bilanci sono depositati in copia nella sede dell'Associazione unitamente alle relazioni annesse, durante i trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finché siano approvati; gli associati possono prenderne visione.

5. L'Associazione provvede al deposito e alla pubblicazione dei bilanci e degli altri documenti amministrativi e rendicontativi in formato cartaceo e/o digitale in ottemperanza alle previsioni normative vigenti.

6. L'Associazione tiene i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del consiglio territoriale;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività anche in modo occasionale tenuto a cura del segretario territoriale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio territoriale;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio territoriale, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo territoriale di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO II

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 11 - DIRITTI

1. Gli associati godono di tutti i diritti dell'Associazione, usufruiscono dei servizi da essa istituiti, partecipano alle assemblee e sono i soli ad avere - in tale sede - diritto di voto.

2. Gli associati hanno diritto di consultare i libri associativi previa istanza scritta al presidente territoriale contenente gli estremi degli atti oggetto d'esame. Le modalità operative sono stabilite dal consiglio territoriale con apposito regolamento.

ART. 12 - OBBLIGHI

1. Gli associati sono obbligati all'osservanza e al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

TITOLO III

ORGANI ED ORGANISMI

ART. 13 - INDIVIDUAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea territoriale;
- b) il consiglio territoriale;
- c) il presidente territoriale;
- d) l'organo territoriale di controllo.

2. Sono organismi dell'Associazione:
- a) l'amministratore territoriale;
 - b) l'assistente spirituale territoriale;
 - c) il consulente sanitario territoriale;
 - d) il segretario territoriale;
 - e) la Consulta territoriale Giovani Fratres.

CAPO I - ORGANI L'ASSEMBLEA TERRITORIALE

ART. 14 - COMPOSIZIONE

1. L'assemblea territoriale è l'organo d'indirizzo dell'Associazione ed è composta dai legali rappresentanti dei Gruppi associati.
2. I componenti del consiglio territoriale, dell'organo territoriale di controllo, l'assistente spirituale territoriale, il consulente sanitario territoriale, il Coordinatore della Consulta territoriale Giovani Fratres hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al primo comma.
3. I componenti dell'assemblea aventi diritto di voto deliberativo possono delegare la loro funzione ad un componente del consiglio direttivo del Gruppo rappresentato o, in via subordinata, al rappresentante legale di altro Gruppo purché avente sede nel medesimo territorio di riferimento. Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

ART. 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. L'assemblea territoriale si riunisce ordinariamente entro il 31 marzo di ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e al bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, se redatto, il bilancio sociale; si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il rinnovo degli organi.
2. L'assemblea è altresì convocata con indicazione degli argomenti da trattare:
 - a) in ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio territoriale;
 - b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi componenti;
 - c) quando l'organo nazionale di conciliazione, l'organo regionale di conciliazione o l'organo territoriale di controllo, se presente, dell'Associazione per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al consiglio territoriale;
 - d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale per problemi inerenti l'Associazione o per iniziative di carattere generale;
3. L'assemblea si riunisce di norma nel comune ove ha sede l'Associazione. In caso di convocazione ai sensi della lettera b) del precedente comma, l'ammissibilità della richiesta e la sede per la riunione sono deliberate dal consiglio territoriale.
4. L'assemblea è convocata dal presidente territoriale mediante avviso scritto anche in formato digitale contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso deve essere trasmesso ad un indirizzo postale o digitale certo, precedentemente comunicato dagli aventi diritto di partecipazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di

spedizione postale cartacea l'avviso è spedito all'ultima sede comunicata del soggetto giuridico rappresentato.

5. Nello stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.

ART. 16 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni dell'assemblea territoriale sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un quarto dei componenti con voto deliberativo.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI

1. L'assemblea territoriale:

- a) elegge il consiglio territoriale e l'organo territoriale di controllo;
- b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli componenti degli stessi;
- c) delibera in ordine ai bilanci consuntivi, preventivi e, se redatti, sociali;
- d) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico in armonia con le linee della Consociazione Nazionale;
- e) delibera sulle modificazioni allo statuto;
- f) delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;
- g) approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo richiesti;
- h) approva impegni economici pluriennali;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulla esclusione degli associati ai sensi dell'art. 47;
- k) esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo statuto.

ART. 18 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'assemblea territoriale sono adottate a maggioranza di voti espressi.

2. Le modificazioni allo statuto, previo parere preventivo favorevole della Consociazione Nazionale, sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione dei beni sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 21, terzo comma, del Codice civile.

ART. 19 - VERIFICA POTERI

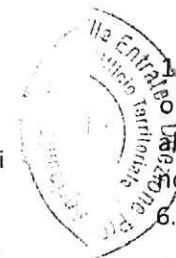
1. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'assemblea territoriale in prima convocazione si insedia la commissione verifica poteri, composta da tre membri, nominati dal consiglio territoriale tra gli associati ai Gruppi aderenti.
2. I membri della commissione verifica poteri non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione degli organi associativi.
3. A cura del consiglio territoriale vengono predisposti gli atti e quant'altro necessario al funzionamento della commissione verifica poteri.
4. La commissione verifica poteri:
 - a) nomina fra i suoi componenti il presidente ed il segretario;
 - b) accerta l'identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'assemblea;
 - c) accerta la regolarità delle deleghe;
 - d) consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.
5. Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene depositato agli atti del consiglio territoriale.
6. Nel caso di assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno quattro mesi prima della data stabilita per tale riunione.
7. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l'assemblea ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale, accertato dal presidente dell'assemblea.

IL CONSIGLIO TERRITORIALE

ART. 20 - COMPOSIZIONE

1. Il consiglio territoriale è l'organo operativo dell'Associazione. Il consiglio territoriale è composto da un numero variabile di membri, purché dispari e non inferiore a cinque, eletti dall'assemblea territoriale tra gli associati ai Gruppi aderenti. Il numero dei membri è fissato dall'assemblea territoriale che precede quella elettiva.
2. Il consiglio territoriale elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, l'amministratore e il segretario, al quale compete la redazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio territoriali e - congiuntamente al presidente - la loro sottoscrizione.
3. Un componente del consiglio non può essere consecutivamente eletto presidente per più di due mandati.
4. L'assistente spirituale territoriale ed il consulente sanitario territoriale sono invitati con diritto di voto consultivo alle riunioni del consiglio territoriale che trattano questioni inerenti le rispettive competenze individuate in analogia con quelle degli omologhi organismi nazionali e, se presenti, regionali.
5. Alle riunioni del consiglio territoriale viene invitato il coordinatore della Consulta territoriale Giovani Fratres, nominato secondo le modalità contenute nel regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres. Il coordinatore non è membro del consiglio territoriale e ha voto consultivo su tutte le questioni di competenza della Consulta stessa.

ART. 21 - CONVOCAZIONE



2. ali
3. all
4. eff
5. sec
6. I noi

AR

1. I assi
di a

2. I sub

ART

1. I prov

ART.

1. I uffici
deca

2. In magg
da lu

3. Le imme

4. In eletti

ART. 2



1. Il consiglio territoriale si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per deliberare il bilancio consuntivo e il rendiconto di cassa dell'esercizio ed il bilancio preventivo e sociale se redatto, al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea. Il consiglio provvede ad annotare in calce al bilancio consuntivo, o in una nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al quarto comma dell'art. 6.

2. Il consiglio territoriale si riunisce altresì in ogni tempo su determinazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare.

3. Il presidente spedisce l'avviso di convocazione anche tramite comunicazione digitale diretta all'interessato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

4. In caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre giorni e la convocazione è effettuata tramite comunicazione digitale al recapito preventivamente depositato dai consiglieri.

5. Il consiglio territoriale si riunisce di norma nel comune ove ha sede l'Associazione; la convocazione in sede diversa è decisa dal presidente a causa di eventi o motivazioni specifiche.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 22 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del consiglio territoriale sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per statuto al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 23 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del consiglio territoriale sono adottate a maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui validità è subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

ART. 24 - DECADENZE E SURROGAZIONI

1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio territoriale a maggioranza assoluta di voti.

2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere territoriale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.

3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio territoriale e hanno effetto immediato.

4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio territoriale è sciolto e rinnovato dall'assemblea nella sua prima riunione utile.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio territoriale, nel territorio di riferimento dell'Associazione:

a) elegge, fra i suoi componenti, il presidente territoriale, il vicepresidente territoriale, il segretario territoriale e l'amministratore territoriale. Un componente del consiglio non può essere consecutivamente eletto presidente per più di due mandati;

b) coordina l'attività associativa di promozione, propaganda e formazione dei Gruppi del territorio di riferimento in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Consociazione Nazionale;

c) designa i propri rappresentanti nelle Istituzioni territoriali in conformità alle norme sull'organizzazione delle stesse;

d) raccoglie e trasmette alla Consociazione Nazionale, su apposito modello di rilevazione dal consiglio nazionale, i dati statistici annuali relativi alle attività istituzionali dei Gruppi di competenza;

e) riceve le domande di affiliazione dei nuovi Gruppi e le trasmette, con motivato parere, alla Consociazione Nazionale, tramite il consiglio regionale, se presente;

f) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'assistente spirituale territoriale;

g) nomina il consulente sanitario territoriale;

h) nomina la commissione verifica poteri;

i) nomina la commissione elettorale;

j) delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale dipendente;

k) adotta i bilanci consuntivi da sottoporre all'esame dell'assemblea;

l) adotta, se redatto, il bilancio sociale da sottoporre all'esame dell'assemblea;

m) adotta i bilanci preventivi da sottoporre all'esame dell'assemblea;

n) delibera in ordine alla convocazione dell'assemblea;

o) assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l'attività dell'Associazione;

p) approva progetti di formazione, informazione e comunicazione interni ed esterni all'Associazione;

q) approva i regolamenti di amministrazione e di funzionamento coerentemente con le linee operative della Consociazione Nazionale;

r) nomina i delegati dell'Associazione determinandone le competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei componenti;

s) cura gli interessi dell'Associazione e, ove consentito, dei singoli associati, in ogni caso con facoltà di conciliare, di transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di cassazione;

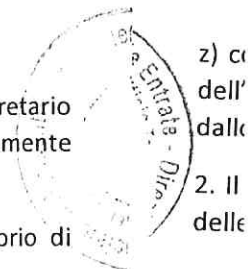
t) decide sulle domande di ammissione dei nuovi associati;

u) cura la gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione;

v) cura i rapporti con i Gruppi del proprio territorio promuovendo consultazioni ed incontri per l'aggiornamento sulle disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere territoriale;

x) mantiene rapporti con le autorità e con le altre Istituzioni ed organizzazioni a livello territoriale nel rispetto delle linee programmatiche della Consociazione Nazionale con la quale concorda manifestazioni ed iniziative;

y) segue gli aspetti applicativi delle normative in materia di salute e di volontariato;



z) co
dell'
dalla
2. Il
delle

ART.

1. Al
front

2. Il p

a) coi

b) pre

c) sov
provv

d) ese
normi

3. Il pi

4. In c
sono e
e del s

ART. 2

1. Il pri

2. Le di
acquist
comun

3. In ca
vicepre

4. Entrc
il consig

ART. 28

1. L'Assc
legge. L'
requisiti

2. L'orga
tre mem
territoria

z) compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non rientrino nelle competenze di altri organi dell'Associazione ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Consociazione Nazionale, dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.

2. Il consiglio territoriale può assegnare incarichi ai singoli suoi componenti, ferma restando la collegialità delle decisioni.

IL PRESIDENTE TERRITORIALE

ART. 26 - FUNZIONI

1. Al presidente territoriale spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il presidente territoriale:

a) convoca l'assemblea e il consiglio territoriale;

b) presiede il consiglio territoriale;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.

3. Il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente.

4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del presidente e del vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere territoriale più anziano di età con esclusione dell'amministratore territoriale e del segretario territoriale.

ART. 27 - PERMANENZA IN CARICA

1. Il presidente territoriale resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente.

2. Le dimissioni del presidente territoriale sono dirette al vicepresidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del presidente territoriale le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

4. Entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il vicepresidente convoca il consiglio territoriale per l'adozione del provvedimento di nomina del nuovo presidente territoriale.

ORGANO TERRITORIALE DI CONTROLLO

ART. 28 - COMPOSIZIONE

1. L'Associazione nomina un organo territoriale di controllo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge. L'Associazione può comunque nominare tale organo anche in caso di non raggiungimento di detti requisiti.

2. L'organo territoriale di controllo può essere collegiale o monocratico. Nel primo caso esso è composto da tre membri eletti dall'assemblea. Nel secondo caso è nominato dall'assemblea su proposta del consiglio territoriale.

3. In deroga al terzo comma dell'art. 3, nei limiti previsti dalla legge, i componenti dell'organo territoriale di controllo possono essere retribuiti. La retribuzione viene deliberata dall'assemblea territoriale contestualmente all'elezione.

4. In deroga al secondo comma dell'art. 32, chi è componente dell'organo territoriale di controllo può anche non essere iscritto a nessuno dei Gruppi associati.

5. Il presidente territoriale indice e presiede la riunione di insediamento dell'organo territoriale di controllo entro trenta giorni dalle elezioni di cui al comma precedente; in caso di composizione collegiale, nel corso della riunione l'organo elegge fra i suoi membri il presidente.

3. Ch
dell'A
4. Noi
coni
5. A ti
Codice

ART. 3

ART. 29 - FUNZIONI

1. L'organo territoriale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo territoriale di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo territoriale di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che, se redatto, il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo territoriale di controllo.

3. I componenti dell'organo territoriale di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Se l'organo territoriale di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

1. I m
ufficio;

2. In c
maggior
da lui s

3. Le s
immed

4. In ca
eletti, il

ART. 33

1. Al sol
durante

2. Alle ri
consenti
iscritte a

CAPO II - NORME GENERALI SUGLI ORGANI

ART. 30 - ELEGGIBILITÀ E DURATA DEGLI ORGANI

1. Tutti gli organi dell'Associazione sono eletti a suffragio universale.

2. Sono eleggibili a componente degli organi dell'Associazione gli iscritti ai Gruppi associati purché abbiano compiuto, nel giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d'età.

3. Tutti gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione effettuata dal presidente del seggio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

ART. 31 - INCOMPATIBILITÀ

1. Le qualità di membro del consiglio territoriale e dell'organo territoriale di controllo sono incompatibili fra loro.

2. La carica di membro dell'organo territoriale di controllo è incompatibile altresì con qualunque altra funzione o impiego all'interno o in rappresentanza dell'Associazione.

ART. 34

1. Prima
territoria
territoria

2. La corr

3. I meml
dei candi

4. Per le a
seggio.

5. Per il fu
organizza;
Consociaz

6. Prima d
elettorale
L'insussisti
trasmissioni

3. Chi ricopre cariche politiche e/o sindacali a carattere elettivo o di nomina non è eleggibile negli organi dell'Associazione.
4. Non sono contemporaneamente eleggibili negli organi dell'Associazione i parenti entro il secondo grado, coniugi e gli affini.
5. A tutti gli organi si applicano inoltre le condizioni di decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

ART. 32 - SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

1. I membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio; la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio territoriale a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere territoriale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio territoriale e hanno effetto immediato.
4. In caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio territoriale è sciolto e rinnovato dall'assemblea nella sua prima riunione utile.

ART. 33 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI PERSONE ESTRANEE ALL'ORGANO

1. Al solo scopo di riferire su specifici argomenti, alle riunioni degli organi associativi possono partecipare, durante il dibattito, persone estranee agli stessi.
2. Alle riunioni degli organi associativi o - se del caso - alla trattazione di singoli argomenti in discussione, è consentita la partecipazione - in qualità di uditori - di persone estranee all'organo in questione, purché iscritte ai Gruppi associati.

ART. 34 - COMMISSIONE ELETTORALE TERRITORIALE

1. Prima del quarto mese antecedente la data di riunione dell'assemblea per l'elezione del consiglio territoriale e dell'organo territoriale di controllo, il consiglio territoriale nomina la commissione elettorale territoriale con l'incarico di presentare le liste dei candidati.
2. La commissione è composta da tre membri fra i quali elegge il presidente ed il segretario.
3. I membri della commissione elettorale, scelti fra gli iscritti agli associati, non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione degli organi associativi.
4. Per le adunanze dell'assemblea territoriale riunita in sede elettorale, la commissione svolge funzioni di seggio.
5. Per il funzionamento dell'assemblea territoriale riunita in sede elettorale si applica il "Regolamento di organizzazione delle assemblee riunite in sede elettorale" redatto in analogia con quello approvato dalla Consociazione Nazionale.
6. Prima dei venti giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea territoriale, la commissione elettorale trasmette le liste dei candidati al presidente territoriale per il successivo inoltro agli associati. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata dalla commissione elettorale prima della suddetta trasmissione delle liste.

c) pr
d) ge
e) tie
sotto

ART. 35 - COMPOSIZIONE DELLE LISTE ED ESPRESSIONE DI VOTO

1. Le liste per l'elezione degli organi associativi sono predisposte dalla commissione elettorale, anche sulla base delle indicazioni pervenute dagli associati, tramite ogni utile strumento e/o indicazione che la stessa Commissione intenda acquisire.
2. Le liste sono così composte:
 - a) per l'elezione del consiglio territoriale da un numero di candidati almeno doppio di quello dei membri da eleggere;
 - b) per l'elezione dell'organo territoriale di controllo, se collegiale, da almeno sei candidati.
3. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di 2 voti per l'organo territoriale di controllo, se collegiale, e un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il consiglio territoriale.
4. Le liste devono indicare per ciascun candidato il Gruppo associato di appartenenza, salvo quanto previsto per l'organo territoriale di controllo all'art. 30, comma secondo.
5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
6. L'elezione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno nel riquadro indicato a fianco di ciascun nominativo.
7. Le schede, contenenti un numero di voti superiore a quello consentito per ciascuna lista, sono dichiarate nulle.

ART. 36 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La proclamazione degli eletti è disposta dal presidente della commissione elettorale al termine dello scrutinio. In caso di parità di voti viene scelto quello con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la commissione elettorale redige, per le surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, l'elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.
3. Il presidente della commissione elettorale comunica la nomina agli eletti con invito a dichiarare l'insussistenza in atto delle cause di incompatibilità e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione. Contestualmente provvede all'invio, per conoscenza, dell'elenco degli eletti alla Consociazione Nazionale.
4. La riunione di insediamento del consiglio territoriale è presieduta dal presidente della commissione elettorale fino alla nomina del presidente del consiglio territoriale.

CAPO III – ORGANISMI

ART. 37 - L'AMMINISTRATORE TERRITORIALE

1. L'amministratore territoriale:
 - a) dirige e cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione;
 - b) raccoglie le proposte degli associati e predispone il bilancio di previsione;

ART. 3

1. L'a

a) cur
affin
midoll

b) pre
Conso
associ

c) è in
consul
articoli

ART. 36

1. Il cor

a) indic
livello r
effettua

b) tiene
delle ar

c) è invi
consulti
articolo.

ART. 40

1. Il segr

a) rilasci
b) redige
territoria

c) tiene il
d) esercit

2. In caso
dal comp

c) predispone il bilancio consuntivo;

d) gestisce il fondo di economato di cui rende il conto al consiglio territoriale;

e) tiene i rapporti con gli Istituti di credito mediante emissione di ordinativi di incasso e pagamento che sottoscrive congiuntamente al presidente territoriale o suoi eventuali delegati.

ART. 38 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE TERRITORIALE

1. L'assistente spirituale territoriale:

a) cura che gli indirizzi generali dell'Associazione si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana e opera affinché si incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione del sangue, degli organi e del sangue midollare;

b) presiede alla formazione spirituale dell'Associazione e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali della Consociazione Nazionale, delle associazioni regionali Fratres, delle articolazioni territoriali e dei Gruppi associati;

c) è invitato alle assemblee territoriali con diritto di voto consultivo. Inoltre è invitato con diritto di voto consultivo alle riunioni del consiglio territoriale che trattino questioni inerenti le lettere a) e b) del presente articolo.

ART. 39 - IL CONSULENTE SANITARIO TERRITORIALE

1. Il consulente sanitario territoriale:

a) indica ed elabora, in armonia con le indicazioni del Consulente Sanitario Nazionale e con il rispettivo di livello regionale, se presente, i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi sanitari ed effettua i connessi controlli;

b) tiene rapporti con i consulenti sanitari della Consociazione Nazionale, delle associazioni regionali Fratres, delle articolazioni territoriali e dei Gruppi associati;

c) è invitato alle assemblee territoriali con diritto di voto consultivo. Inoltre è invitato con diritto di voto consultivo alle riunioni del consiglio territoriale che trattino questioni inerenti le lettere a) e b) del presente articolo.

ART. 40 - IL SEGRETARIO TERRITORIALE

1. Il segretario territoriale:

a) rilascia copia degli atti;

b) redige e sottoscrive, unitamente al presidente della riunione, i verbali dell'assemblea, del consiglio territoriale;

c) tiene il registro dei volontari;

d) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.

2. In caso di assenza e/o impedimento del segretario territoriale, le funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente designato dagli intervenuti all'inizio della seduta.

ART. 41 - LA CONSULTA TERRITORIALE GIOVANI FRATRES

1. La Consulta territoriale Giovani Fratres raccoglie, condivide ed elabora il contributo alla vita associativa dei giovani donatori.
2. La Consulta territoriale contribuisce alla formazione dei giovani volontari Fratres, promuove la cultura del dono del sangue e degli emocomponenti nella popolazione giovanile, individuando le iniziative e i materiali più idonei a questi scopi.
3. La Consulta territoriale opera secondo il regolamento della Consulta nazionale Giovani Fratres e nomina un suo coordinatore.

TITOLO IV

CAUSE DI CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

ART. 42 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.

ART. 43 - RECESSO

1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.
2. Il recesso può essere esercitato in ogni momento.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio territoriale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

ART. 44 - DECADENZA

1. La decadenza è pronunciata dal consiglio territoriale nei confronti dell'associato che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
 - c) sia stato escluso, dichiarato decaduto o sia comunque recesso dalla qualità di socio della Consociazione Nazionale.
2. Le deliberazioni adottate in materia di decadenza devono essere comunicate all'associato destinatario e, per conoscenza, alla Consociazione Nazionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.

ART. 45 - ESCLUSIONE

1. In aggiunta ai casi previsti dalla legge, l'assemblea può escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l'associato che:
 - a) non osservi le disposizioni statutarie o regolamentari oppure le deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi e articolazioni associative;

b) svolga o tenti di svolgere - in proprio e/o tramite terzi - attività contraria o in concorrenza con gli interessi associativi.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate soltanto dopo che il consiglio territoriale abbia invitato l'associato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente - a regolarizzare la propria posizione; l'esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi due mesi dal ricevimento di detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente.

ART. 46 - SOSPENSIONE

1. Nelle ipotesi che comportano l'esclusione, il consiglio territoriale può adottare nei confronti dell'associato un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, previa contestazione degli addebiti ed acquisizione delle controdeduzioni.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma, con la indicazione dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine, deve essere comunicato all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione digitale avente valore di legge equivalente.

ART. 47 - ESTINZIONE

1. L'assemblea prende atto delle estinzioni degli associati.

ART. 48 - CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. L'associato che per qualsiasi motivi cessa di far parte dell'Associazione non può chiedere la ripetizione di quanto introitato dall'Associazione stessa in relazione alla attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO V

GESTIONE STRAORDINARIA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 49 - GESTIONE STRAORDINARIA

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Associazione e delle sue attività e qualora l'assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il presidente territoriale segnala alla Consociazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

2. La Consociazione Nazionale, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

3. Il commissario straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi dal suo insediamento.

4. Ove la convocazione dell'assemblea risulti impossibile, o l'assemblea stessa vada deserta o rimanga priva di esiti, il commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione all'autorità competente per le decisioni del caso.

ART. 50 - SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di donatori tale da svolgere anche in parte le donazioni.
2. La delibera di scioglimento è presa dall'assemblea straordinaria da convocare a tale esclusivo scopo dal presidente o dal commissario straordinario di cui all'articolo 51.
3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di tre quarti degli associati aventi diritto al voto ai sensi del terzo comma dell'art. 21 del Codice civile.
4. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Consociazione Nazionale che interverrà all'assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà associative.
5. In caso di dichiarazione di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più commissari liquidatori determinandone i poteri. Qualora l'assemblea non vi dovesse provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità giudiziaria.

ART. 51 - DEVOLUZIONE DEI BENI

1. I beni dell'Associazione residuati alla chiusura della liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del Codice civile, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, o alla Consociazione Nazionale, purché essa stessa ente del terzo settore.

TITOLO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

ART. 52 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello statuto sono proposte all'assemblea:
 - a) dal consiglio regionale che delibera a maggioranza assoluta di voti;
 - b) da un decimo degli associati.

ART. 53 - RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme del Codice del terzo settore, del Codice civile, quelle del Codice di diritto canonico, le disposizioni della Consociazione Nazionale e ogni altra disposizione di legge in materia.

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presidente territoriale è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali rilievi della competente autorità governativa o di altra amministrazione competente per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore o in altri pubblici registri necessari per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.